



N. 23 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Modifiche all'art. 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Approvato dall'Assemblea del 1° ottobre 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che

attribuisce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa nelle materie di propria competenza;

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del

CNEL;

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

CONSIDERATE le risultanze dell'attività istruttoria e di approfondimento svolta dalla I Commissione *“Politiche economiche e attività produttive”*, anche mediante audizioni dei soggetti portatori di interesse, sullo schema di disegno di legge *«Modifiche all'art. 111-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385»*;

VISTA l'audizione del gruppo bancario Banca Etica svolta dalla I Commissione nella seduta del 16 luglio 2026;

VISTI gli ulteriori approfondimenti e il dibattito svolto dalla I Commissione nella seduta del 23 settembre 2026, nel corso della quale sono stati auditi i rappresentanti di FIRST CISL e UILCA;

CONSIDERATI gli esiti dei lavori svolti dalla I Commissione nella seduta del 29 settembre 2026, inclusivi del recepimento degli emendamenti formulati e accolti dalla Commissione sul testo del disegno di legge;

PRESO ATTO che, nella seduta del 29 settembre 2026, la I Commissione ha approvato il testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

UDITA la relazione del Cons. Ghisolfi;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 1° ottobre 2026, ha approvato il disegno

di legge, condividendone le finalità e i contenuti;

SENTITO il Segretario generale, dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera i), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, di approvare, di approvare, l'unito disegno di legge recante *«Modifiche all'art. 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»*.

Relazione

Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 111-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), al fine di aggiornare e rendere pienamente operativa la disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, alla luce della significativa evoluzione del quadro normativo europeo in materia bancaria e di sostenibilità, nonché delle più recenti innovazioni introdotte nell'ordinamento nazionale con riferimento all'economia sociale.

L'intervento muove dall'esigenza di consolidare un modello di attività bancaria nel quale la valutazione del merito creditizio sia accompagnata dalla considerazione degli effetti sociali e ambientali generati dai finanziamenti erogati. In tale prospettiva, la nuova formulazione dell'articolo 111-*bis* riconduce espressamente i criteri utilizzati dagli operatori di finanza etica e sostenibile al vigente quadro normativo europeo, richiamando la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 in materia di merito creditizio, nonché la direttiva (UE) 2022/2464 e il regolamento delegato (UE) 2023/2772 con riferimento agli *standard* europei di sostenibilità sociale e ambientale.

Uno dei principali elementi innovativi della proposta consiste nel rafforzamento del collegamento tra finanza etica ed economia sociale.

La proposta, che si compone di un solo articolo, sostituisce integralmente l'articolo 111-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In particolare, il comma 1 definisce come operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che integrano, nei processi di concessione del credito alle persone giuridiche, le ordinarie valutazioni di natura economico-finanziaria con criteri di sostenibilità sociale e ambientale, secondo la disciplina europea richiamata dalla norma e che provvedono alla misurazione e alla pubblicazione dei risultati di impatto conseguiti, secondo le modalità demandate alla disciplina attuativa di cui al successivo comma 3.

Ai fini del riconoscimento di tale qualifica, gli operatori interessati devono conformare la propria attività a specifici requisiti statutari e operativi.

La lett. *a*) del comma 1 prevede obblighi di trasparenza, imponendo la pubblicazione annuale dei finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La lett. *b*) del comma 1 prevede che gli operatori interessati devono destinare almeno il 20 per cento del proprio

portafoglio di crediti in favore di soggetti riconducibili al perimetro dell'economia sociale. Tale perimetro viene aggiornato e ampliato rispetto alla disciplina vigente, ricomprendendovi gli enti del Terzo settore e le imprese sociali e le comunità energetiche territoriali, le cooperative, gli enti sportivi dilettantistici, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in coerenza con il Piano d'azione nazionale per l'economia sociale.

La proposta rafforza anche la funzione sociale degli operatori attraverso una specifica disciplina della destinazione degli utili.

La lett. c) dell'articolo 1 prevede che almeno il 70 per cento degli utili annuali sia destinato al rafforzamento patrimoniale dell'operatore. La disposizione consente, previa costituzione di riserve dedicate, altresì, l'impiego di quote limitate degli utili per finalità coerenti con la funzione sociale dell'ente, permettendone la destinazione, entro il limite del 10 per cento, a erogazioni gratuite a favore di progetti di utilità sociale promossi da enti del Terzo settore e, entro il limite del 30 per cento, alla rivalutazione gratuita del capitale sociale ovvero alla distribuzione di dividendi nei limiti previsti dalla norma.

La lett. d) valorizza modelli di *governance* caratterizzati da un forte orientamento democratico e partecipativo e da un azionariato diffuso. La medesima

disposizione fa salva la partecipazione agli utili riconosciuta ai soci lavoratori ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 maggio 2025, n. 7.

La lettera e) introduce un requisito volto al contenimento delle disuguaglianze retributive, stabilendo che il rapporto tra la remunerazione più elevata e la remunerazione media dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori non possa eccedere il rapporto di uno a cinque, da calcolarsi sulla base del trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 2 introduce una misura di carattere fiscale finalizzata a favorire il rafforzamento della struttura finanziaria degli operatori. A tal fine, viene previsto che una quota pari al 75 per cento degli utili destinati al rafforzamento patrimoniale non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES). La misura è orientata a incentivare il consolidamento patrimoniale degli intermediari e, conseguentemente, ad accrescerne la capacità di sostenere iniziative economiche con finalità sociali e ambientali.

Il comma 3 stabilisce che la verifica del rispetto dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualifica, di cui al

comma 1, è attribuita al Collegio sindacale nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo ad esso spettanti. Viene demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la definizione delle disposizioni attuative della disciplina, ivi comprese le modalità di verifica dei requisiti richiesti dalla norma, i criteri per la rendicontazione e la pubblicazione dei risultati di impatto, nonché la struttura amministrativa competente a svolgere i controlli relativi alla fruizione dell'agevolazione fiscale. La disposizione reca, altresì, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali esigenze finanziarie connesse all'adozione delle disposizioni attuative dovranno essere fronteggiate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero mediante le specifiche modalità di copertura individuate nel decreto medesimo.

Infine, il comma 4 stabilisce che l'agevolazione fiscale è inoltre concessa nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato "*de minimis*", così da assicurarne la compatibilità con la normativa europea.

Nel suo complesso, il provvedimento è volto a rafforzare il ruolo della finanza etica quale strumento di sostegno all'economia sociale, aggiornandone la disciplina alla luce del nuovo quadro normativo europeo e nazionale e

promuovendo una più stretta integrazione tra attività creditizia, sostenibilità sociale e ambientale, patrimonializzazione degli intermediari e sostegno ai soggetti che perseguono finalità di interesse generale.

Disegno di legge

Art. 1.

(Modifiche all'art. 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385)

1. L'articolo 111-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art.111-*bis*. - (*Finanza etica e sostenibile*) -

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche mediante criteri di analisi che uniscono valutazioni di merito creditizio, come disciplinati dalla direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di sostenibilità sociale e ambientale, come disciplinati dalla direttiva (UE) 2022/2464, secondo gli standard sociali europei (S1, S2, S3, S4) di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772, per le finalità di cui al presente articolo, con conseguente pubblicazione dei risultati di impatto ai sensi del decreto di cui al successivo comma 3, e che conformano la propria attività ai seguenti principi:

a) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche con modalità telematiche, dei finanziamenti erogati,

tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

b) impiegano almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti in favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, incluse le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e le comunità energetiche territoriali, delle cooperative di cui al Titolo VI, Libro V, del codice civile, degli enti sportivi dilettantistici di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, in conformità al perimetro dell'economia sociale individuato al paragrafo A.3 del Piano d'azione nazionale per l'economia sociale, di cui all'Informativa del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026;

c) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché riserve di utili comunque denominati, salve le specifiche previsioni seguenti e del punto *d)* e, destinano almeno il 70 per cento degli utili annuali al rafforzamento patrimoniale. I medesimi operatori possono destinare una quota degli utili annuali, previa costituzione di riserve dedicate:

1) in misura non superiore al 10 per cento, a erogazioni gratuite in favore di progetti realizzati da enti del Terzo settore, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie, etiche e sociali;

2) in misura non superiore al 30 per cento, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) adottano un sistema di *governance* e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso. La partecipazione agli utili d'impresa da parte dei soci lavoratori, di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 2025, n. 76, non è soggetta ai limiti ed alle misure di cui al punto 2) della precedente lett. c).

e) adottano politiche retributive tali da garantire che la differenza retributiva tra la remunerazione più elevata e la remunerazione media dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori, inclusi i rapporti di lavoro autonomo, non possa essere superiore al rapporto uno a cinque, da calcolarsi sulla base del trattamento economico complessivo previsto dai

contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme dell'utile destinate al rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, lettera c).

3. La verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 è demandata al Collegio sindacale nell'ambito delle proprie funzioni di controllo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvedendo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora, in sede di definizione del decreto attuativo, emerga la necessità di far fronte a oneri aggiuntivi, si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero mediante le specifiche modalità di copertura finanziaria individuate nel medesimo decreto. Il decreto individua, altresì, la struttura del Ministero

dell'economia e delle finanze competente allo svolgimento dei controlli relativi alla fruizione dell'agevolazione di cui al comma 2.

4. L'agevolazione prevista dal presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti di Stato *de minimis*».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it